



**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
e degli **Esperti Contabili di Roma**

## Rimborso IVA non dovuta



## Addebito IVA non dovuta: conseguenze

- per il cedente/prestatore:
  - obbligo di versamento ex art. 21, comma 7, DPR 633/72;
  - Possibilità di emettere nota di credito entro 12 mesi
- Per il cessionario:
  - Indetraibilità dell'imposta – sanzioni
  - Diniego rimborso ordinario



- istanza di rimborso ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. N. 546/1992
- Aspetti problematici:
  - Individuazione del soggetto legittimato ad attivare il procedimento tributario
  - Individuazione del “*dies a quo*” per il termine biennale di decadenza
  - Giurisdizione delle commissioni tributarie



Individuazione del soggetto legittimato ad attivare il procedimento tributario:

- tipicamente a fronte di un diniego del rimborso ex art. 38 bis, D.P.R. 633/1972, la legittimazione compete al cedente/prestatore (con obbligo “civilistico” di retrocedere al cessionario quanto recuperato)
- resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui la controversia sia intentata da una delle parti dell’operazione nei confronti dell’altra ed attenga alla soddisfazione del credito ovvero alla contestazione del debito per la parte relativa all’imposta erroneamente applicata (Cass., SS.UU., Ord. N. 3817/2009)



- Termine di decadenza
- “La domanda di restituzione ..... non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”
- Tendenziale riferimento “assorbente”, in giurisprudenza e nella prassi, al pagamento inteso come versamento periodico ovvero liquidazione periodica in cui è stata computata a debito l’IVA erroneamente applicata
- Orientamento della Suprema Corte:
  - *Irrilevanza di interpretazioni della A.F. a fondare un dies a quo per la decorrenza del termine (Cass. N. 813/2005 e Cass. n. 20526/2013)*
  - *Le circostanze sopravvenute possono configurarsi sia nell’ipotesi di “jus superveniens”, o ancora su di una diversa interpretazione e qualificazione giuridica da parte dell’A.F. (Cass. N. 25500/2011, Cass. N. 19623/2009).*
- Definitività dell’atto impositivo (Cass. N. 6331/2008, in tema di II.DD.)
- Notifica dell’accertamento al cessionario per alcune CT Prov.



### Orientamento dei Giudici Comunitari:

- Il *principio di effettività* non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione di indebito che prevede un termine di prescrizione civilistica di ripetizione dell'indebito più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso di diritto tributario (Corte UE, causa C-427/10 del 15 dicembre 2011).
- il principio di effettività sarebbe violato qualora il termine biennale per il rimborso IVA ex art. 21 non consenta ad un contribuente di poter chiedere all'Ufficio la restituzione dell'imposta che egli ha versato all'Erario, ma che ha dovuto restituire ad un suo cliente a seguito di un'azione civilistica esperita nei dieci anni (Corte UE, causa C-427/10, par.30).
- il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta (Corte UE Sentenza del 11/04/2013 n. 138)



## **Giurisdizione delle commissioni tributarie**

“Appartiene alla *giurisdizione delle commissioni tributarie* la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la *restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di IVA*, una volta che ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione del giudice tributario possa venir meno per essere stato proposto il ricorso dal cessionario del bene o dal committente del servizio, *invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario*, atteso che *esulano dalla giurisdizione e sono ad essa gradate le questioni relative alla legittimazione attiva ed alla ammissibilità della domanda*”

(Cass., SS.UU., n. 16281/2010).



## Erroneo addebito dell'IVA in fattura (Cassazione- sentenza 12666/2012)

✓ il prestatore del servizio può chiedere il rimborso l'iva indebitamente versata i) oltre il termine di decadenza di cui all'art.21 del D.lgs. 546/1992 ii) soltanto per quella parte di imposta effettivamente rimborsata al committente *in esecuzione di un provvedimento coattivo a favore di quest'ultimo.*



✓ Interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia, C. 427/10, del 15 dicembre 2011:

*“anche se è legittimo un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello del prestatore, quest'ultimo non può essere del tutto privato del diritto di ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria dell'Iva non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi”.*